



MATTIA MASPERI
NOTAIO

All. B) all'atto n. 5842/3848 di repertorio Notaio Mattia Masperi
STATUTO

Art.1 - È costituita, con sede in Gussago, una associazione denominata

"SPORTMID APS"

in conformità al dettato dell'art 35 del D.lgs. 117/2017, di seguito nominato "Codice del Terzo Settore"

Vige l'obbligo di utilizzare l'acronimo APS nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2 - L'Associazione è volontaria, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro e si manterrà estranea ad ogni questione politica e religiosa, ispirandosi ai principi base quali la democraticità della struttura, il riconoscimento delle pari opportunità uomo donna, i diritti di inviolabilità alla persona.

L'associazione opera per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati le seguenti attività di carattere generale, come da art.5 del Codice del Terzo settore:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

Ed in particolare persegue le seguenti attività

- Avvicinare i disabili, anche fin dalla minore età, allo sport quale attività ludica, rieducativa e di integrazione sociale
- Favorire l'avvicinamento alle attività sportive adatte alle varie categorie di disabilità come momento di educazione fisica, cognitiva, intellettuale e morale
- Favorire e promuovere l'integrazione della persona diversamente abile in campo sociale, sportivo, culturale e lavorativo.
- Sostegno a studenti particolarmente capaci, meritevoli e in condizioni di disabilità e svantaggio economico/sociale.
- Sostegno a famiglie con componenti con disabilità, aventi svantaggi economico/sociali.

Per il perseguimento delle già menzionate attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati, attività che non potrà essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione può avvalersi di collaborazioni professionali e consulenze retribuite e di personale dipendente esclusivamente nei limiti necessari al proprio funzionamento e occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D. Lgs. 460/97.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Durante la vita dell'organizzazione all'Associazione è vietata la distribuzione, anche in modo

Valdine Stefane



indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art.3 - Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, purché siano secondarie e strumentali a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale, nello specifico si propone di:

- Organizzare eventi volti alla divulgazione della attività associativa;
- Organizzare scambi culturali con altre associazioni;
- Produrre materiale informativo come dépliant, libri, riviste e simili per attività divulgative sulle tematiche sopra descritte;
- Iniziative di raccolta fondi per finanziare l'attività associativa o per finanziare altre iniziative benefiche.

Art.4 - Gli Associati si distinguono in:

- Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Ordinari: i cittadini italiani o stranieri che intendono impegnarsi per il conseguimento degli scopi sociali;
- Sostenitori: tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'associazione;
- Onorari: coloro che per particolare impegno profuso nell'organizzazione o nello sviluppo dell'Associazione per capacità o specifiche competenze tecniche e/o professionali possono essere rivestiti dall'Associazione di tale riconoscimento.

Art.5 - Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione, tutti i soci sono tenuti al pagamento, qualora venisse deliberata dal Consiglio Direttivo, della quota associativa annuale pena il decadimento della qualifica di socio.

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio Direttivo, il quale delibererà sulla accoglienza o rigetto dell'aspirante socio.

La delibera di ammissione o rigetto deve essere comunicata per iscritto all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla stessa.

In caso di rigetto l'aspirante socio ha facoltà, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione, di presentare ricorso alla assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La qualifica di socio si perde per:

- morte,
- morosità nel pagamento della quota associativa,
- dimissione, che avverrà in forma scritta con decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa dell'anno in corso,
- esclusione.

La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio direttivo tramite comunicazione scritta all'escluso, il socio escluso avrà 60 (sessanta) giorni per presentare

ricorso all'assemblea, che dovrà deliberare entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del ricorso.

Ai soci possono essere riconosciuti, ai sensi del art.17 del CTS solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e condizioni prestabilite dal consiglio direttivo.

La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, con l'associazione di cui è socio.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Art.6 – Sono organi dell'associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Presidente
- Il consiglio direttivo
- L'organo di controllo, laddove necessario
- Il revisore dei conti, laddove necessario
- Il vicepresidente
- Il tesoriere
- Il segretario

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art.7 - L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, tutti gli associati iscritti da almeno 3 (tre) mesi hanno diritto di voto.

Essa viene convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

L'assemblea può essere anche convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, è convocata almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, ogni associato può delegare la propria presenza ad un altro associato, il limite per ogni associato è di tre deleghe.

L'assemblea è presieduta dal presidente o da chi ne fa le veci.

I compiti della assemblea sono:

- a) Discutere ed approvare il bilancio di esercizio
- b) Definire il programma annuale delle attività
- c) Elezione e revoca dei consiglieri
- d) Nomina e revoca dell'Organo di controllo, se previsto
- e) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti
- f) Ratificare le delibere del Consiglio direttivo in materia di esclusione di soci
- g) Delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- h) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione

Walterine Gentona



i) Delibera sulla richiesta di acquisizione della personalità giuridica

j) Delibera sulla estromissione del consiglio direttivo.

Le delibere concernenti i punti "g", "h", "i" e "j" sono prerogativa della assemblea in seduta straordinaria, essa sarà validamente costituita con la presenza, in proprio o con delega, di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano; per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

I soci minorenni si avvalgono del diritto di voto per il tramite di coloro che detengono la responsabilità genitoriale su di essi.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.8 – Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti in numero dispari, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa, in casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

I compiti del consiglio direttivo sono:

- Eleggere tra i proprio componenti il vicepresidente
- Nominare il presidente
- Eleggere il tesoriere e il segretario
- Attuare gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
- Predisporre e proporre all'Assemblea il programma annuale di attività
- Predisporre il bilancio di esercizio
- Conferire eventuali procure generali e speciali
- Ricevere, accettare o respingere le domande di adesione dei nuovi soci
- Convocare l'assemblea e predisporre l'ordine del giorno.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita o inesistente, vengono indette elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.9 – Il Presidente è il legale rappresentante della associazione ed ha l'uso della firma sociale, egli è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o

speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo, qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere ed aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal consiglio, ad esso possono essere conferiti i poteri di operare sui conti correnti della associazione.

Il Segretario ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute del consiglio e di assemblea, che trascrive su appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.10 - Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti, In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.11 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Le entrate della associazione sono costituite da:

- Quote associative degli aderenti
- Contributi liberali da parte di privati
- Contributi liberali da parte dello stato italiano, dai suoi enti, da organizzazioni internazionali
- Donazioni o lasciti testamentari
- Rimborsi derivanti da convenzioni
- Rendite patrimoniali
- Raccolte fondi
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art.12 - Il patrimonio può essere costituito da:

- Beni mobili e immobili
- Azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici o privati

- Donazioni, lasciti o successioni
- Altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.13 - Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.7 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art.14 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs. 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Caterine Gaudino

